SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 marzo 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 1987, n. **68.**

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Centro italiano di ricerche e di informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986, il contributo annuo in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), stabilito in lire 35 milioni dalla legge 6 giugno 1973, n. 322, ed elevato a lire 90 milioni dalla legge 14 dicembre 1979, n. 641, è ulteriormente elevato a lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Centro invia annualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio nonché una copia del relativo bilancio.

Art. 2.

1. All'onere di lire 60 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Aumento del contributo al CIRIEC», nonché, per il triennio 1987-89, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge n. 322/1973 riguarda la concessione al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di un contributo annuo a carico dello Stato nella misura indicata dalla legge qui pubblicata.

— La legge n. 641/1979 dispone l'aumento del predetto contributo annuo a carico dello Stato nella misura indicata dalla presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1948):

Presentato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (ROMITA) il 12 settembre 1986.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, l'8 ottobre 1986.

Esaminato dalla 5ª commissione e approvato il 28 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4143):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e programmazione), in sede legislativa, il 20 novembre 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla V commissione e approvato l'11 febbraio 1987.

87G0155

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1987.

Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un «Fondo di rotazione per la ricerca applicata».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5 e 6 la costituzione di un «Fondo di rotazione per la ricerca applicata» da destinare, tra l'altro, per l'esecuzione di progetti di ricerca;

Viste le direttive sulla gestione del Fondo per la ricerca applicata, emanate dal CIPI nella seduta del 22 dicembre 1982, le quali al punto 3.2.2. prevedono che le operazioni di credito agevolato a valere su detto fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto del 7 aprile 1986 (registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1986, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 163), con il quale il tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089 è stato determinato nella misura del 5,50%;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni del mercato, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, è determinato nella misura del 4,50% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1987
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 62

87A1954

DECRETO 5 marzo 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 16 marzo 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 settembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia di Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 145

87A2004

DECRETO 5 marzo 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 16 marzo 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia di Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrata alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 144

87A2005

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 gennaio 1987.

Approvazione del certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (C.O.F.), previsto dalla regola 12A dell'allegato II e art. 1.6 del Bulk Chemical Code (BCH Code).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo che modifica la predetta Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 17 febbraio 1978 (Marpol 73/78);

Considerata la risoluzione MEPC 16 (22) approvata il 5 dicembre 1985 dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino alla sua XXII sessione in ordine all'adozione degli emendamenti dell'allegato II della Marpol 73/78;

Considerata la risoluzione MEPC 17 (22) approvata il 5 dicembre 1985 dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino alla sua XXII sessione in ordine alla decisione, presa in linea con le previsioni dell'art. II del protocollo 78, concernente la data di entrata in vigore (6 aprile 1987) dell'allegato II della Marpol 73/78 come emendato;

Considerata la risoluzione MSC 4 (48) approvata dal comitato IMO per la sicurezza il 17 giugno 1983 alla sua 48ª sessione in ordine all'adozione del «Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa» (International Bulk Chemical Code);

Considerata la risoluzione MEPC 19 (22) approvata il 5 dicembre 1985 dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino alla sua XXII sessione in ordine all'adozione del «Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa» (International Bulk Chemical Code) comprensivo del testo del Code di cui alla risoluzione MSC 4 (48) di cui sopra e delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento nel trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa;

Vista la regola 10 del cap. VII (parte *B*) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emandata, che dispone che le navi trasportanti prodotti chimici liquidi pericolosi debbano osservare le norme dell'International Bulk Chemical Code adottato con la risoluzione MSC 4 (48);

Vista la regola 13.2 dell'allegato II, come emendato, della citata Convenzione internazionale Marpol 73/78 che dispone che le navi nuove trasportanti sostanze liquide nocive alla rinfusa debbono osservare le norme dell'International Bulk Chemical Code (IBC Code) adottato con la suddetta risoluzione MEPC 19 (22);

Visto l'art. 1.5 dell'International Bulk Chemical Code (IBC Code) adottato con la risoluzione MEPC 19 (22) recante norme per il rilascio del certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (I.C.O.F.);

Vista la regola 12 A dello stesso allegato II, che dispone che il certificato rilasciato in applicazione del citato IBC Code di cui alla risoluzione MEPC 19 (22) deve avere la stessa forza e ricevere lo stesso riconoscimento del certificato rilasciato in applicazione della regola 11 dello stesso allegato II (I.P.P.C.);

Visto il proprio decreto ministeriale 17 novembre 1982, con il quale il Registro italiano navale viene autorizzato ad effettuare le visite tecniche ed a rilasciare i relativi certificati internazionali secondo le disposizioni previste dagli allegati alla Convenzione internazionale Marpol 73/78;

Riconosciuta l'opportunità di redigere il modello del certificato internazione I.C.O.F., nella forma corrispondente all'esemplare di cui all'IBC Code adottato con la risoluzione MEPC 19 (22), ancora prima dell'entrata in vigore dell'allegato II, come emendato, perché le navi italiane recantesi nei porti esteri siano pronte e non incontrino difficoltà operative;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello del Certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (I.C.O.F.) di cui devono essere provviste le navi in applicazione dell'allegato II, come emendato, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) e della SOLAS 74, come emendato, redatto nella forma corrispondente all'esemplare fornito dall'IBC Code.

Art. 2.

Il certificato di cui all'art. 1 è rilasciato dal Registro italiano navale per incarico del Governo italiano ai sensi del decreto ministeriale 17 novembre 1982 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1987

Il Ministro: DEGAN

REGISTRO ITALIANO NAVALE

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA (APPROVATO CON D.M. 8-1-1987)

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK (APPROVED BY MINISTERIAL DECREE 8-1-1987)

N°

rilasciato in applicazione del
issued in pursuance of the

Codice Internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa [Risoluzioni MSC 4(48) e MEPC 19(22)] [1]
International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk [Resolutions MSC 4(48) and MEPC 19(22)] [1]

per incarico (D.M. 17/11/1982) del Governo della
under the authority (Ministerial Decree 17/11/1982) of the Government of

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

dal
by
REGISTRO ITALIANO NAVALE

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	Compartimento di iscrizione *Port of registry*	Stazza lorda *Gross tonnage*	Tipo di nave (paragrafo 2.1.2 del Codice) [2] *Ship type (Code paragraph 2.1.2)* [2]

Data di impostazione della chiglia, o data alla quale la nave si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, o (nel caso di nave trasformata) data in cui è stata iniziata la trasformazione in nave cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa:
Date on which keel was laid or on which the ship was at a similar stage of construction, or (in the case of a converted ship) date on which conversion to chemical tanker was commenced:

La nave risponde pienamente anche ai seguenti emendamenti al Codice:
The ship also complies fully with the following amendments to the Code:

La nave è esentata dalla rispondenza alle seguenti prescrizioni del Codice:
The ship is exempted from compliance with the following provisions of the Code:

SI CERTIFICA:
THIS IS TO CERTIFY:

1) (1) che la nave è stata visitata in accordo con le disposizioni dell'Articolo 1.5 del Codice;
That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section 1.5 of the Code;
(2) che la visita ha mostrato che la costruzione e l'equipaggiamento della nave soddisfacevano le pertinenti prescrizioni del Codice;
That the survey showed that the construction and the equipment of the ship complied with the relevant provisions of the Code;
(*) (3) che la nave è una nave inceneritrice rispondente anche alle prescrizioni addizionali e modificate del Capitolo 19;
that the ship is an incinerator ship complying also with the supplementary and modified requirements of Chapter 19;

(*) Cancellare nel modo pertinente / *Delete as appropriate*

2) che la nave è stata dotata di un manuale in accordo con gli Standards per le procedure e le sistemazioni prescritti nelle Regole 5, 5A e 8 dell'Annesso II alla MARPOL 73/78 e che le sistemazioni e l'equipaggiamento della nave prescritti nel manuale sono sotto tutti gli aspetti soddisfacenti e rispondenti alle prescrizioni applicabili dei suddetti Standards;
That the ship has been provided with a manual in accordance with the Standards for procedures and arrangements as called for by Regulations 5, 5A and 8 of Annex II of MARPOL 73/78, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the manual are in all respects satisfactory and comply with the applicable requirements of the said Standards;
3) che la nave è idonea al trasporto alla rinfusa dei seguenti prodotti, a condizione che siano osservate tutte le relative prescrizioni operative del Codice:
That the ship is suitable for the carriage in bulk of the following products provided that all relevant operational provisions of the Code are observed:

Prodotti [3][4] *Products [3][4]*	Condizioni per il trasporto (numero delle cisterne per il carico, etc.) [5] *Conditions of carriage (tank numbers, etc.) [5]*
Vedere l'elenco sui fogli supplementari firmati e datati, di cui all'Allegato 1. *See the list on attachment 1, additional signed and dated sheets.* I numeri delle cisterne citati in tale elenco sono identificati sul piano di capacità, firmato e datato, di cui all'Allegato 2. *Tank numbers referred to in this list are identified on attchment 2, signed and dated tank plan.*	

4) che in accordo con 1.4 (*) e 2.8.2 (*), le prescrizioni del Codice sono modificate nei riguardi della nave, nel modo seguente:
That, in accordance with 1.4 (*) and 2.8.2 (*), the provisions of the Code are modified in respect of the ship in the following manner:

5) che la nave deve essere caricata:
That the ship must be loaded:
(*) (1) in accordo con le condizioni di caricazione fornite nel manuale di caricazione approvato, timbrato e datato e firmato da un funzionario responsabile del Registro Italiano Navale;
in accordance with the loading conditions provided in the approved loading manual, stamped and dated and signed by a responsible officer of the Registro Italiano Navale;
(*) (2) in accordo con le limitazioni di caricazione allegate al presente Certificato.
in accordance with the loading limitations appended to this Certificate.
Quando viene richiesto di caricare la nave in modo diverso dalle istruzioni suddette, i calcoli necessari per giustificare le condizioni di caricazione proposte devono essere comunicati al Registro Italiano Navale, il quale può autorizzare per iscritto l'adozione delle condizioni di caricazione proposte.
Where it is required to load the ship other than in accordance with the above instruction, then the necessary calculations to justify the proposed loading conditions should be communicated to the Registro Italiano Navale who may authorize in writing the adoption of the proposed loading conditions.

6) Il presente Certificato è valido fino al:
This Certificate will is valid until:

a condizione che siano effettuate le visite in accordo con l'Articolo 1.5 del Codice.
subject to surveys in accordance with 1.5 of the Code

Rilasciato a *Issued at* Data *Date*

Il sottoscritto dichiara che è debitamente autorizzato dal suddetto Governo a rilasciare il presente Certificato
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this Certificate

REGISTRO ITALIANO NAVALE

(*) Cancellare nel modo pertinente / *Delete as appropriate*

Note sulla compilazione del Certificato:
Notes on completion of Certificate:

[1] Il Certificato può essere rilasciato solo a navi battenti la bandiera di Stati che sono «Parti» sia della SOLAS 74 che della MARPOL 73/78.
The Certificate can be issued only to ships entitled to fly the flags of States wich are Parties to both SOLAS 74 and MARPOL 73/78.

[2] Tipo di nave: qualsiasi indicazione apposta in questa colonna deve riferirsi a tutte le pertinenti norme; per esempio l'indicazione «Tipo 2» deve significare Tipo 2 con riferimento a tutte le relative prescrizioni del Codice.
Ship type: any entry under this column must relate to all relevant recommendations, e.g. an entry «Type 2» should mean Type 2 in all respects prescribed by the Code.

[3] Prodotti: devono essere indicati i prodotti che sono elencati nel Capitolo 17 del Codice o che sono stati classificati dall'Amministrazione in accordo con il paragrafo 1.1.3 del Codice. In merito a questi ultimi «nuovi» prodotti deve essere annotata ogni particolare prescrizione temporanea stabilita dall'Amministrazione. Si noti che, per le navi inceneritrici, in luogo dei nomi dei singoli prodotti, deve essere indicata la dizione «rifiuti chimici liquidi».
Products: Products listed in Chapter 17 of the Code, or which have been evaluated by the Administration in accordance with 1.1.3 of the Code, should be listed. In respect of the latter «new» products, any special requirements provisionally prescribed should be noted. It should be noted that for incinerator ships «liquid chemical waste» is to be entered in lieu of the individual product names.

[4] Prodotti: l'elenco dei prodotti che la nave può trasportare deve comprendere le sostanze liquide nocive della Categoria D che non sono considerate dal Codice e che devono essere identificate come Capitolo 18 Categoria D».
Products: the list of products the ship is suitable to carry should include the noxious liquid substances of Category D which are not covered by the Code and should be identified as «Chapter 18 Category D».

[5] Condizioni per il trasporto: devono essere indicate anche le limitazioni per il trasporto di sostanze della Categoria B o della Categoria C precisate nell'Articolo 16A.2 del Codice.
Conditions of carriage: the limitations on the carriage of Category B or Category C substances under 16A.2 of the Code should also be indicated.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE VISITE ANNUALI ED INTERMEDIE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita prescritta nell'Articolo 1.5 del Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, la nave è stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del Codice stesso.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by 1.5 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Code.

Visita annuale
Annual survey

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Luogo ....
Place

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

Visita annuale (*) / intermedia (*)
Annual (*) / Intermediate (*) survey

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Luogo ....
Place

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

Visita annuale (*) / intermedia (*)
Annual (*) / Intermediate (*) survey

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Luogo ....
Place

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

Visita annuale
Annual survey

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Luogo ....
Place

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

(*) Cancellare nel modo pertinente / *Delete as appropriate*

Foglio ...... di
Sheet of

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA N° ....
ATTACHMENT 1 TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK N.

Elenco dei prodotti e condizioni per il loro trasporto (ved. punto 3 del Certificato)
List of products and their conditions of carriage (see Section 3 of the Certificate)

Nome della nave
Name of ship

Nominativo internazionale
Distinctive number or letters

Prodotto *Product*	Massa volumica *Density* t/m³	Condizioni per il trasporto *Conditions of carriage*	
		Cisterne per il carico *Cargo tanks*	Note *Notes*

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

(*) La data deve essere quella di rilascio del Certificato / *As for Certificate*

Foglio .... di
Sheet of

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA N°

ATTACHMENT 1 TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK N.

Elenco dei prodotti e condizioni per il loro trasporto (ved. punto 3 del Certificato)
List of products and their conditions of carriage (see Section 3 of the Certificate)

Nome della nave
Name of ship

Nominativo internazionale
Distinctive number or letters

NOTE GENERALI *GENERAL NOTES*

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

(*) La data deve essere quella di rilascio del Certificato / *As for Certificate*

Foglio ...... di .....
Sheet *of*

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA N°

ATTACHMENT 1 TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK N.

Elenco dei prodotti e condizioni per il loro trasporto (ved. punto 3 del Certificato)
List of products and their conditions of carriage (see Section 3 of the Certificate)

Nome della nave
Name of ship

Nominativo internazionale
Distinctive number or letters

NOTE PARTICOLARI *SPECIAL NOTES*

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

(*) La data deve essere quella di rilascio del Certificato / *As for Certificate*

ALLEGATO 2 AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA N°
ATTACHMENT 2 TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK N.

Piano diagrammatico di capacità delle cisterne
Diagrammatic tank plan

Nome della nave
Name of ship

Nominativo internazionale
Distinctive number or letters

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Data
Date

(Firma e timbro)
(Sign and seal)

(*) La data deve essere quella di rilascio del Certificato / *As for Certificate*

87A1889

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 febbraio 1987.

Ulteriori misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Agrigento. (Ordinanza n. 909/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 872/FPC/ZA del 24 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Agrigento;

Considerato che nel corso della riunione presso la prefettura di Agrigento, con l'intervento dei sindaci interessati e dei capi del genio civile di Agrigento e di Caltanissetta in rappresentanza della regione Sicilia, è emerso che per risolvere la crisi idrica dell'agrigentino è necessario realizzare ulteriori opere di emergenza;

Considerato altresì che tale necessità è stata ribadita in una seconda riunione, tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile con l'intervento del presidente della regione Sicilia, nel corso della quale sono state anche esaminate le possibili soluzioni tecniche e tra queste è stato scelto l'intervento diretto a sostituire parte della esistente condotta Gela-Licata che accusa forti perdite lungo il tragitto di circa 11 km e ogni altra opera per eliminare il calo portata a qualsiasi causa dovuta;

Ritenuto che da contatti avuti per le vie brevi con i tecnici del genio civile di Agrigento si è venuti a conoscenza che la Co.Si.A.C. S.p.a. ha costruito e gestito altro tratto dello stesso acquedotto dimostrando capacità organizzative tali da poter realizzare i lavori nei necessari tempi brevissimi;

Ritenuto altresì che dalla relazione del genio civile di Caltanissetta appare più idonea la sostituzione delle tratte fatiscenti con lo stesso tipo di materiale non essendo ancora, al momento, acclarata la convenienza tecnica dell'acciaio per il trasporto di acqua dissalata;

Tenuto conto che la Co.Si.A.C. interpellata unitamente alle imprese Grassetto e Vianini, ugualmente organizzate per lavori del genere, ha presentato le offerte più interessanti sotto il profilo economico sia per la realizzazione delle opere in vetroresina che in acciaio;

Ravvisata quindi l'opportunità di affidare alla predetta Co.Si.A.C. S.p.a. la realizzazione dell'opera in questione e di demandare ai prefetti di Caltanissetta e di Agrigento, ciascuno per la parte di propria competenza territoriale, il coordinamento di tutte le attività amministrative per superare l'emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il servizio opere pubbliche di emergenza è autorizzato ad affidare in concessione la realizzazione delle opere per la sostituzione dei tratti fatiscenti della condotta idrica Gela-Licata.

Art. 2.

I prefetti di Caltanissetta e Agrigento sotto la cui giurisdizione ricadono i comuni di Gela, Butera, Riesi e Licata, per consentire l'immediato inizio dei lavori sulla condotta, emettono i necessari provvedimenti amministrativi e autorizzano, altresì, con proprio provvedimento, l'accesso alle aree e agli edifici oggetto degli interventi dei tecnici designati dalla concessionaria per l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini tecniche anche preliminari.

Art. 3.

La concessionaria Co.Si.A.C. S.p.a. una volta che i prefetti abbiano emesso il decreto di occupazione prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico provvede alla riattazione dello stato di consistenza e del verbale in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale della concessionaria medesima o delle imprese appaltatrici.

L'indennità di occupazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 4.

Per il trasporto dei materiali si applica l'art. 5 dell'ordinanza n. 872/FPC/ZA del 24 dicembre 1986.

Art. 5.

All'atto della stesura del verbale di ultimazione delle opere e dopo le prove tecniche necessarie, il prefetto di Caltanissetta prenderà in consegna, con un verbale di consegna provvisorio, i manufatti di cui in premessa.

Con proprio decreto il prefetto trasferirà l'opera all'ente acquedotti siciliani.

Nel lasso di tempo intercorrente tra il verbale di consegna provvisorio e il decreto di trasferimento all'ente acquedotti siciliani, le spese di gestione sono a carico di quest'ultimo.

Art. 6.

L'ingegnere capo del genio civile di Caltanissetta è nominato direttore dei lavori dell'opera.

Il servizio opere pubbliche di emergenza provvede all'alta vigilanza sulle opere e alla nomina dei collaudatori.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza valutato in L. 5.690.000.000, si provvede con la disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2014

ORDINANZA 25 febbraio 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 910/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le richieste dei seguenti comuni per interventi atti ad eliminare le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuta a gravi dissesti idrogeologici:

comune di Sondrio;

comune di Cercino;

comune di Livigno;

comune di Madesimo;

comune di Tirano;

comune di Samolaco;

comune di Valdidentro;

comune di Valfurva;

comune di Valmasino;

Vista la nota del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 6 febbraio 1987, n. 20, dove vengono indicate le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti della provincia di Sondrio sottoindicati:

comune di Sondrio: via Venosta e Campoledo, caduta massi dai costoni rocciosi;

comune di Sondrio: località Cà Bianca e via Valeriana, dissesto della costa viticola;

comune di Cercino: movimento franoso in località Valle di Siro;

comune di Livigno: movimento franoso su versante Monte Blasaccia;

comune di Madesimo: movimento franoso in località Groppera;

comune di Tirano: movimento franoso in località Canale;

comune di Samolaco: movimento franoso in località Tagliedo;

comune di Valdidentro: dissesto idrogeologico sul torrente Viola località Isolaccia Piandalvino di Valdidentro;

comune di Valfurva: movimento franoso sul torrente Frodolfo località S. Nicolò, S. Antonio;

comune di Valmasino: movimento franoso in località Bagni di Masino, S. Martino Cataeggio, Filolera, Valle di Mello;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Lombardia indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 15.470.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8:

comune di Sondrio	L. 1.470.000.000
comune di Cercino	» 1.500.000.000
comune di Livigno	» 2.000.000.000
comune di Madesimo	» 1.500.000.000
comune di Tirano	» 2.000.000.000
comune di Samolaco	» 1.500.000.000
comune di Valdidentro	» 2.500.000.000
comune di Valfurva	» 1.500.000.000
comune di Valmasino	» 1.500.000.000

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza sono affidate l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2015

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione alla Wake Forest University ad acquistare una proprietà immobiliare

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1987, registro n. 1 Esteri, foglio n. 77, le Wake Forest University è stata autorizzata ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Venezia, Dorsoduro 699/700, da destinare ad attività culturali.

87A1853

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

medicina nucleare.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1891

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «F. Stelluti» di Fabriano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 2342/Sett. II del 12 dicembre 1986, il liceo ginnasio statale «F. Stelluti» di Fabriano è autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Antonio Merloni di un fotocopiatore, marca Canon NP 20.

87A1647

Autorizzazione all'Università di Salerno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Salerno n. 318 dell'11 dicembre 1986, l'Università degli studi di Salerno è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio salernitana la donazione di un sistema di riprese e proiezione televisiva a scopi didattici, del valore di L. 11.000.000.

87A1569

Autorizzazione all'istituto tecnico per il turismo di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 462/86, l'istituto tecnico per il turismo di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.345.736, raccolta mediante sottoscrizione, da destinare alla istituzione di una borsa di studio intitolata alla professoressa Rosathea Pignato.

87A1893

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1987 la riscossione del carico tributario di L. 894.154.108, dovuto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato istituto, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A1894

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17900.XV.I in data 6 febbraio 1987, l'articolo pirotecnico denominato BOA (denominazione originale Heulboje) fabbricato nella Repubblica federale tedesca, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

87A1858

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 385, il dottor Domenico Fazio, dirigente generale per l'istruzione universitaria, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del presente decreto fino alla scadenza del quadriennio di durata del consiglio stesso.

87A1856

MINISTERO DEL TESORO

N. 43

Corso dei cambi del 4 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1301,250	1301,250	1301,200	1301,250	1301,250	1301,500	1301,650	1301,250	1301,250	1301,250
Marco germanico	710,800	710,800	711 —	710,800	710,800	710,780	710,760	710,800	710,800	710,800
Franco francese	213,620	213,620	213,400	213,620	213,620	213,610	213,610	213,620	213,620	213,620
Fiorino olandese	629,610	629,610	629,900	629,610	629,610	629,610	629,610	629,610	629,610	629,600
Franco belga	34,331	34,331	34,330	34,331	34,331	34,330	34,331	34,331	34,331	34,330
Lira sterlina	2036,750	2036,750	2036,500	2036,750	2036,750	2037,170	2037,600	2036,750	2036,750	2036,750
Lira irlandese	1896,600	1896,600	1896 —	1896,600	1896,600	1896,050	1895,500	1896,600	1896,600	—
Corona danese	188,820	188,820	188,900	188,820	188,820	188,820	188,820	188,820	188,820	188,820
Dracma	9,695	9,695	9,700	9,695	—	—	9,690	9,695	9,695	—
E.C.U.	1471,850	1471,850	1472,200	1471,850	1471,850	1471,830	1471,820	1471,850	1471,850	1471,850
Dollaro canadese	976,500	976,500	977 —	976,500	976,500	976,700	976,900	976,500	976,500	976,500
Yen giapponese	8,478	8,478	8,480	8,478	8,478	8,470	8,479	8,478	8,478	8,470
Franco svizzero	844,270	844,270	844,600	844,270	844,270	844,270	844,270	844,270	844,270	844,270
Scellino austriaco	101,028	101,028	101,080	101,028	101,028	101,030	101,035	101,028	101,028	101,020
Corona norvegese	186,940	186,940	187,100	186,940	186,940	186,970	187 —	186,940	186,940	186,950
Corona svedese	202,030	202,030	202 —	202,030	202,030	202 —	201,970	202,030	202,030	202,020
FIM	288,230	288,230	288,250	288,230	288,230	288,230	288,240	288,230	288,230	—
Escudo portoghese	9,204	9,204	9,250	9,204	9,204	9,200	9,200	9,204	9,204	9,200
Peseta spagnola	10,114	10,114	10,115	10,114	10,114	10,110	10,108	10,114	10,114	10,110
Dollaro australiano	885,850	885,850	885,500	885,850	885,850	885,550	885,250	885,850	885,850	885,850

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1301,450
Marco germanico	710,780
Franco francese	213,615
Fiorino olandese	629,610
Franco belga	34,331
Lira sterlina	2037,175
Lira irlandese	1896,050
Corona danese	188,820
Dracma	9,692
E.C.U.	1471,830
Dollaro canadese	976,700
Yen giapponese	8,478
Franco svizzero	844,270
Scellino austriaco	101,031
Corona norvegese	186,970
Corona svedese	202 —
FIM	288,235
Escudo portoghese	9,202
Peseta spagnola	10,111
Dollaro australiano	885,550

Media dei titoli del 4 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	100 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,175
» » » » 1- 6-1983/87	100,325
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,750
» » » » 1- 1-1984/88	100,350
» » » » 1- 2-1984/88	100,800
» » » » 1- 3-1984/88	100,500
» » » » 1- 4-1984/88	100,450
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	101,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,475
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,550
» » » » 15- 7-1990	98,700
» » » » 16- 8-1990	98,875
» » » » 18- 9-1990	98,600
» » » » 18-10-1990	98,700
» » » » 1-11-1990	103,450
» » » » 18-11-1983/90	98,775
» » » » 1-12-1983/90	103,550
» » » » 18-12-1990	99,200
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 17- 1-1991	98,650
» » » » 1- 2-1984/91	103,650
» » » » 18- 2-1991	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 18- 3-1991	98,725
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,225
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1992	100,300
» » » » 1- 2-1992	99,500
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	97,775
» » » » 1- 4-1995	97,625
» » » » 1- 5-1995	97,825
» » » » 1- 6-1995	98,325
» » » » 1- 7-1995	99,725
» » » » 1- 8-1995	99,500
» » » » 1- 9-1995	99,500
» » » » 1-10-1995	99,675
» » » » 1-11-1995	99,450
» » » » 1-12-1995	99,300
» » » » 1- 1-1996	99,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,950
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,300
» » » 12 % 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,275
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,500
» » » 12,50% 1-10-1988	103,600
» » » 12,50% 1-11-1988	103,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,275
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,450
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,800
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,900
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,225
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,950
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,725
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,200
» » » 10 % 1- 6-1990	101,075
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,275
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	109,500
» » » » 1984/91 11,25%	109,450
» » » » 1984/92 10,50%	108,300
» » » » 1985/93 9,60%	105,300
» » » » 1985/93 9,75%	105,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,125
» » » » 1985/93 9%	102,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M04037

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 5 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1310 —	1310 —	1310,200	1310 —	1310 —	1310,300	1310,600	1310 —	1310 —	1310 —
Marco germanico	710,750	710,750	711,200	710,750	710,750	710,750	710,750	710,750	710,750	710,750
Franco francese	213,610	213,610	213,600	213,610	213,610	213,600	213,600	213,610	213,610	213,600
Fiorino olandese	629,650	629,650	629,900	629,650	629,650	629,650	629,660	629,650	629,650	629,650
Franco belga	34,332	34,332	34,355	34,332	34,332	34,330	34,332	34,332	34,332	34,330
Lira sterlina	2057,950	2057,950	2060 —	2057,950	2057,950	2058,350	2058,750	2057,950	2057,950	2057,950
Lira irlandese	1896,800	1896,800	1900 —	1896,800	1896,800	1897,900	1899 —	1896,800	1896,800	—
Corona danese	188,890	188,890	188,900	188,890	188,890	188,860	188,840	188,890	188,890	188,890
Dracma	9,695	9,695	9,700	9,695	—	—	9,700	9,695	9,695	—
E.C.U.	1473,900	1473,900	1474,100	1473,900	1473,900	1473,900	1473,900	1473,900	1473,900	1473,900
Dollaro canadese	981,100	981,100	981 —	981,100	981,100	981,420	981,750	981,100	981,100	981,100
Yen giapponese	8,512	8,512	8,515	8,512	8,512	8,510	8,510	8,512	8,512	8,510
Franco svizzero	842,700	842,700	843,250	842,700	842,700	842,690	842,680	842,700	842,700	842,700
Scellino austriaco	101,037	101,037	101,080	101,037	101,037	101,030	101,036	101,037	101,037	101,020
Corona norvegese	187,630	187,630	187,600	187,630	187,630	187,630	187,630	187,630	187,630	187,620
Corona svedese	202,740	202,740	202,850	202,740	202,740	202,720	202,700	202,740	202,740	202,740
FIM	289 —	289 —	289 —	289 —	289 —	289 —	289 —	289 —	289 —	—
Escudo portoghese	9,235	9,235	9,240	9,235	9,235	9,230	9,240	9,235	9,235	9,220
Peseta spagnola	10,128	10,128	10,140	10,128	10,128	10,120	10,127	10,128	10,128	10,12
Dollaro australiano	888,750	888,750	888 —	888,750	888,750	888,720	888,700	888,750	888,750	888,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1310,300
Marco germanico	710,750
Franco francese	213,605
Fiorino olandese	629,655
Franco belga	34,332
Lira sterlina	2058,350
Lira irlandese	1897,900
Corona danese	188,865
Dracma	9,697
E.C.U.	1473,900
Dollaro canadese	981,425
Yen giapponese	8,511
Franco svizzero	842,690
Scellino austriaco	101,036
Corona norvegese	187,630
Corona svedese	202,720
FIM	289 —
Escudo portoghese	9,237
Peseta spagnola	10,127
Dollaro australiano	888,725

Media dei titoli del 5 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	99,700
» » » » 1- 5-1983/87	100,150
» » » » 1- 6-1983/87	100,450
» » » » 1-11-1983/87	100,675
» » » » 1-12-1983/87	100,475
» » » » 1- 1-1984/88	100,425
» » » » 1- 2-1984/88	100,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	100,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,425
» » » » 1-10-1983/88	101,575
» » » » 15- 7-1990	98,550
» » » » 16- 8-1990	98,850
» » » » 18- 9-1990	98,500
» » » » 18-10-1990	98,675
» » » » 1-11-1990	103,450
» » » » 18-11-1983/90	98,775
» » » » 1-12-1983/90	103,550
» » » » 18-12-1990	98,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,625
» » » » 17- 1-1991	98,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,675
» » » » 18- 2-1991	98,750
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 18- 3-1991	98,600
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	101,975
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	101,075
» » » » 1- 8-1984/91	101,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1992	100,325
» » » » 1- 2-1992	99,550
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	97,775
» » » » 1- 4-1995	97,525
» » » » 1- 5-1995	97,800
» » » » 1- 6-1995	98,300
» » » » 1- 7-1995	99,650
» » » » 1- 8-1995	99,450
» » » » 1- 9-1995	99,475
» » » » 1-10-1995	99,600
» » » » 1-11-1995	99,450
» » » » 1-12-1995	99,300
» » » » 1- 1-1996	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,275
» » » 12 % 1- 3-1988	102,425
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,275
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,450
» » » 12,50% 1-10-1988	103,600
» » » 12,50% 1-11-1988	103,775
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,300
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,600
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,800
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,225
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,825
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,650
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,200
» » » 10 % 1- 6-1990	101,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	109,500
» » » » 1984/91 11,25%	109,450
» » » » 1984/92 10,50%	108,300
» » » » 1985/93 9,60%	105,500
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 8,75%	101,625
» » » » 1985/93 9%	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M05037

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1987 sono reiscritte nel registro nazionale le varietà riportate al punto A e la loro scadenza viene fissata al 31 dicembre 1986; con lo stesso provvedimento sono cancellate dal registro nazionale le varietà riportate al punto B ma le rispettive sementi, purché certificate, potranno essere commercializzate fino al 30 giugno 1989.

A

Avena: Montagnana, Ombrone, Sole II.

Frumento duro: Appulo, Dritto, Ganniano, Kid, Produra, Ringo, Sansone, Tito.

Frumento tenero: Adda, Aniene, Castan, Concordia, Democrat, Este, Fiamma, Fantarronco, Granarolo, Magnifico, Orso, Sanja, Sprint, Valled oro, Vinci.

Mais da granella:

classe Fao 200: Dekalb DF 28, Eros, Etruria 285, Goro, Istra, Kiwi 200, LG 11, Plata 7;
classe Fao 300: Funk's G 4288, Helix, Hybridor 313, Icaro H, Vigor;
classe Fao 400: Danubia, Dedalo H, Dekalb XL 316, Delfo, Funk's G Wolf, RX 42, Solar G 446;
classe Fào 500: Asgrow ASX 58, Dekalb XL 48, Funk's G Bull;
classe Fao 600: Adour 640, Apollo 125, Avala, Charlie, Condor, Dekalb XL 72/A, Dekalb XL 342, Dekalb XL 365, Flora, Funk's G 7360, Funk's G First, Gemini G 660, Kappa 600, Norking PX 74, Royal UC 6801, Supercross ATC 75;
classe Fao 700: Asgrow 6215 A, Dekalb XL 69, Dekalb XL 75, Ranger UC 8701, Titano, White River.

Mais da foraggio:

classe Fao 500: Gransilo, Siloberde;
classe Fao 600: Dekalb Silage 440;
classe Fao 700: Sivam 700;
classe Fao 800: Sivam 800.

Orzo distico: Aramir, Canova, Georgie, Maris Otter, Okos, Porthos.

Orzo polistico: Ager, Arma, Astrix, Bosket, Onda, Rondo.

Riso: Arborio, Arborio precoce, Baldo, Balilla, Balilla a grana grossa, Lido, Monticelli, Padano, Pierina Marchetti, Precocissimo Molina, Redi, Ribe, Ringo, Rocca, Roma, Rosa Marchetti, San Petronio, Silla, Vialone nano, Volano.

Segale: Dominant, Primizia, Sito 70.

Barbabietola da zucchero: Autamonosaros, Autapolimono, Bonamono, Calypso, Cremona, Dima, Dimono, Euromono, Extramonosaros, Hilleshog Au Poly, Hilleshog Monatunno, Kawegigamono, Kawegigapoly, Kaweintermono, Kawemira, Kawemono, Kawesacchamono, Macropoli, Magnamono; Maribo auta mo, o Maribo auta poly, Maribo extra poly, Maribo monova, Maribo ultramono, Maribo unica, Mezzano Au Poly, Mezzano Monogen, Mezzano Poly R, Monauta SES, Monesse, Monobel, Monofort, Monohil, Monopur, Monorave, Monosaros 67, Monotri, Monix, Polimono, Polysaros K3, Polysaros A15, Prima Poly, Solorave, Tango, Tribel, Viking.

Barbabietola da foraggio: Blanca, Gialla cilindrica, Mars, Polyfurra, Polysais bianca, Polysays gialla, Rossa Mammouth, Rota, Semizuccherina, Ursus, Ursus Poly, Zentaur.

Erba medica: Adriana, Canè, Garisenda, La Rocca, Mamuntanas, Manto, Maraviglia, Messe, Mirabile, Prosementi Bologna, Sette, Turrena.

Favino: Manfredini.

Pisello da foraggio: E.F.B. 33.

Trifoglio alessandrino: Lilibeo, Sacromonte.

Trifoglio bianco: Milka, Milkanova, Regal.

Trifoglio incarnato: Apolska, Tombolo.

Trifoglio persico: Accadia.

Trifoglio pratense: Alpilles, Spadone Gigante di Santa Marta.

Veccia comune: Hauka, Idice.

Veccia vellutata: Orsara, San Vincenzo.

Agrostide gigante: Kita, Zygma.

Avena altissima: Masco.

Erba mazzolina: Cesarina, Marta, Nika.

Festuca arundinacea: Penna.

Festuca dei prati: Cykada.

Festuca rossa: Kos.

Fienarola dei prati: SK 46.

Fleolo: SK 45 (Emma).

Loglio d'Italia: Menichetti, Mocca, Mowester, Tur.

Loglio perenne: Naki, Pamir, Vejo, Verna.

Patata: Alcmaria, Arka, Blanka, Conny, Desirèe, Draga, Eesterling, Hermes, Linzer Rose, Ostara, Radosa, Resy Spunta, Ukama.

Canapa: Carmagnola, C. S., Fibranova.

Colza: Brink, Leonessa, Matador, Olimpiade, Palù, Torrazzo.

Cotone: Gela.

Girasole: Ala, Albinia, Amiata, Argentario, Cernianka, Isea PM 22, Marche 1, Romsun HS 52, Romsun HS 90, Romsun HS 301.

Ravizzone: Perko P.V.H.

B

Avena: D'Hiver du Prieur, Linda, Noire de Moyencourt.

Frumento duro: Lambro.

Frumento tenero: David, Nettuno, Sistar.

Mais da granella: classe Fao 200: Prestor NK 45; classe Fao 300: Plata TV; classe Fao 400: Emergamid 115, Norking Px 32; classe Fao 700: Saturno TV 37 G, Scilla, Cise 2x3.

Barbabietola da zucchero: Betanova, Gemo, Inverkuhn, Monokun, Monoricca, Polybelga.

Agrostide stolonifera: Prominent.

Erba mazzolina: Phyllox.

Festuca arundinacea: Clarine, Manade.

Festuca dei prati: Joma, Rossa, Senu.

Festuca rossa: Echo.

Fienarola dei prati: Baron.

Fleolo: Barmoti, Topas, Otofte.

Loglio d'Italia: Avance, Barmultra, Vejrup MB.

Loglio perenne: Barenza, Caprice, Cropper, Hubal, Zenta, Talbot.

Patata: Carina, Emergo, Multa, Nicola, Prima, Saturna, Vindika.

Girasole: Airelle Inra 6501.

87A1898

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Modificazione al provvedimento 18 dicembre 1986 concernente la durata in carica di componenti di comitati, gruppi di lavoro e commissioni.

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visto il provvedimento in data 18 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1987, con il quale è stato stabilito che i componenti dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle commissioni istituiti dal Ministro-Presidente delegato del CIP cessano dalla carica decorsi tre anni dalla data di nomina e, comunque, il 30 giugno 1987 qualora siano in carica da oltre un triennio;

Considerato che nomine effettuate, all'interno di un medesimo organo, da meno di un triennio hanno decorrenze diverse è che in tali casi non si raggiunge il fine di uniformare la durata in carica di ciascun componente con la durata dell'organo di cui fanno parte;

Ritenuto che, pertanto, è opportuno modificare il provvedimento soprarichiamato individuando una comune data di scadenza per tutti i componenti degli organi di che trattasi, quale che ne sia la data di nomina;

Delibera:

Il provvedimento adottato dal Ministro-Presidente delegato del CIP in data 18 dicembre 1986, viene così modificato: «I componenti dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle commissioni istituiti dal Ministro-Presidente delegato del CIP di cui all'allegato elenco, cessano dalla carica decorsi tre anni dalla data di nomina. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, i componenti degli organi soprarichiamati cessano dalla carica il 31 dicembre 1987».

Roma, addì 5 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO

Comitati, gruppi di lavoro e commissioni istituiti dal Ministro-Presidente delegato del Comitato interministeriale dei prezzi

Decreto ministeriale 31 maggio 1977: commissione per lá ricerca scientifica e Roialtyes.

Decreto ministeriale 23 gennaio 1981: commissione tecnica per l'espletamento di una nuova indagine costi e ricavi ai fini della determinazione dei prezzi delle specialità medicinali.

Decreto ministeriale 20 marzo 1982: Commissione centrale prezzi.

Decreto ministeriale 26 gennaio 1984: comitato per la trattazione dei problemi dell'automazione.

Decreto ministeriale 5 marzo 1984: gruppo di lavoro per indici ISTAT.

Decreto ministeriale 2 maggio 1984: gruppo di verifica tecnica per la manovra del contenimento della dinamica inflattiva.

Decreto ministeriale 12 giugno 1984: commissione per lo studio dei mercati petroliferi europei.

Decreto ministeriale 19 aprile 1985: gruppo di lavoro per metodologia canoni Rai-TV.

Decreto ministeriale 24 giugno 1985: commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1986: gruppo di lavoro margini di distribuzione a farmacisti e grossisti.

Decreto ministeriale 12 febbraio 1986: gruppo di lavoro prezzo sorvegliato specialità medicinali.

Decreto ministeriale 18 febbraio 1986: gruppo di lavoro per verifica congrurtà entrate dei gestori del servizio telefonico.

Decreto ministeriale 25 giugno 1986: comitato di studio sul riequilibrio delle componenti fiscali dei carburanti.

87A1962

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione al regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione 19 febbraio 1987, n. 2725).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Vista la delibera n. 233 del 24 giugno 1977 con la quale è stato approvato il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 233 del 24 giugno 1977 è così modificato:

Art. 2 - il primo comma è sostituito dai seguenti:

«All'organizzazione ed al funzionamento delle riunioni di ciascun mercato ristretto è preposto un comitato, denominato comitato del mercato ristretto, costituito con delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa e composto da:

due membri del comitato direttivo degli agenti di cambio designati dallo stesso o, in mancanza del comitato, due agenti di cambio membri della commissione per il listino designati dal Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;

un rappresentante delle aziende di credito;

un rappresentante delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il commissario di borsa assiste, senza voto deliberativo, alle sedute del comitato.

Il presidente del comitato è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'elezione ha luogo nella prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla delibera di costituzione.

Nel caso di mancata elezione nel termine suddetto, alla nomina del presidente provvede la Commissione nazionale per le società e la borsa con propria delibera».

Art. 3 - il punto 6) è così sostituito:

«accerta i prezzi fatti e i quantitativi scambiati durante le riunioni ai fini della formazione del listino, con facoltà di chiedere idonee prove nei casi di dubbio sull'esattezza delle dichiarazioni e di non tener conto dei prezzi denunziati quando li ritenga anormali;».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Il comitato esercita inoltre i poteri e le attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni che la Commissione nazionale per le società e la borsa ritenga di delegargli ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, e svolge le altre funzioni previste dal presente regolamento.

Nell'esercizio delle sue competenze il comitato del mercato ristretto può avvalersi dei servizi e degli uffici degli organi locali di borsa».

Art. 4 - è così sostituito:

«La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, d'intesa con il comitato del mercato ristretto, al personale e a tutti i servizi necessari al funzionamento delle riunioni. Provvede, altresì, alla raccolta e diffusione dei prezzi fatti durante le riunioni, alla pubblicazione del listino dei prezzi, alla conservazione dei listini originali e al rilascio dei relativi estratti e certificati».

Art. 5 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«A domanda degli emittenti possono essere ammessi alle negoziazioni, nelle riunioni di uno o più mercati ristretti, titoli di società azionarie e di altri enti emittenti legalmente costituiti nel territorio dello Stato che presentino i seguenti requisiti:

1) patrimonio netto dell'emittente non inferiore a lire 1.000 milioni;

2) bilancio dell'ultimo esercizio, approvato e pubblicato, in utile;

3) diffusione dei titoli tra il pubblico in misura non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo della categoria di appartenenza.

Per patrimonio netto si intende l'ammontare complessivo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, del capitale versato o del patrimonio conferito e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri, passività e rischi, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo nonché del valore di carico delle azioni proprie in portafoglio ed aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti».

Art. 6 - è così sostituito:

«La Commissione nazionale per le società e la borsa delibera sull'ammissione dei titoli alle negoziazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Trascorso detto termine la domanda si intende respinta.

Con propria delibera la commissione determina, in via generale, le modalità di presentazione delle domanda di ammissione, la documentazione da allegare, i dati e le notizie da fornire.

La commissione può delegare, in via temporanea, per singole borse al comitato del mercato ristretto l'esercizio di poteri istruttori in materia di ammissione dei titoli alle negoziazioni.

Con la deliberazione di delega, la commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri delegati e dispone in ordine agli altri adempimenti necessari ai fini della procedura di ammissione. La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Il valore venale dei titoli non obbligazionari, che non siano già largamente e abitualmente negoziati, deve essere certificato dal comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla commissione per il listino della borsa valori presso cui è stata chiesta l'ammissione alle negoziazioni. Nel caso di contemporanea richiesta di ammissione alle negoziazioni in più mercati ristretti il valore deve essere certificato dal comitato o dalla commissione per il listino della borsa valori più prossima alla sede legale della società.

Il certificato deve essere corredato di una dettagliata relazione nella quale risultino analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito. La relazione deve altresì indicare il costo di rilascio del certificato.

La società emittente deve nominare un rappresentante incaricato del servizio titoli nelle località sedi di mercato ristretto ove la stanza di compensazione effettua le liquidazioni.

Un prospetto informativo riguardantte l'emittente i titoli ammessi alle negoziazioni, redatto secondo lo schema stabilito con delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa, è pubblicato, a cura dell'emittente stesso, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni.

La pubblicazione del prospetto informativo avviene mediante stampa, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ovvero del luogo ove ha sede il mercato ristretto, di un avviso recante, unitamente ad una sintesi del suo contenuto, la notizia della messa a disposizione del prospetto stesso presso la sede dell'emittente e il comitato del mercato ristretto».

Art. 7 - al primo comma è soppresso l'inciso:

«anche su segnalazione».

Art. 8 - l'ultimo comma è così sostituito:

«L'ammissione può essere inoltre revocata quando sul titolo non si sono concluse contrattazioni per un periodo di tre mesi».

Art. 10 - il secondo comma è così sostituito:

«All'infuori dei componenti del comitato del mercato ristretto, del commissario di borsa, del personale della camera di commercio di cui all'art. 4 e degli osservatori degli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, è fatto divieto a chiunque di accedere ai recinti delle grida».

Art. 11 - il terzo comma è così sostituito:

«Con propria delibera la Commissione nazionale per le società e la borsa dispone in ordine ai provvedimenti di rinvio o di sospensione delle contrattazioni da adottare qualora il prezzo di un titolo nel corso della riunione presenti oscillazioni rilevanti».

Art. 12 - l'ultimo comma è così sostituito:

«Le rilevazioni effettuate dai sistemi informativi di borsa sostituiscono le dichiarazioni degli agenti di cambio ad essi aderenti».

Art. 13 - è soppresso il secondo comma.

Art. 15 - l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi penali, costituisce violazione della disciplina sulle borse valori l'applicazione sul foglietto bollato della dizione "eseguito nel mercato ristretto" quando l'operazione non sia stata eseguita nel corso della riunione. Il comitato del mercato ristretto segnala immediatamente alla Commissione nazionale per le società e la borsa le violazioni di cui abbia eventualmente notizia.

La liquidazione dei contratti avviene secondo gli usi vigenti per la borsa ufficiale nel termine massimo previsto per i contratti "contante a giorni"».

Art. 16 - il primo comma è così sostituito:

«Per i titoli nominativi che per disposizione di legge o di statuto non siano trasferibili per girata la liquidazione del contratto avviene per il tramite della società emittente».

Art. 18 - è così sostituito:

«I poteri di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, sono esercitati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo quanto previsto per l'esercizio degli analoghi poteri nei confronti degli emittenti titoli ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

Con delibera della commissione vengono determinati gli atti e i documenti da trasmettere alla commissione stessa, nonché i dati e le notizie da comunicare anche periodicamente».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le modifiche al regolamento introdotte con la delibera stessa entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 febbraio 1987

Il presidente: PIGA

87A1960

Rideterminazione della cadenza e dell'ora di inizio delle riunioni dei mercati ristretti. (Deliberazione 19 febbraio 1987, n. 2726)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 233 del 24 giugno 1977;

Vista la delibera n. 2725 in data odierna concernente modificazioni al predetto regolamento;

Viste le delibere n. 315, n. 316, n. 317 e n. 318 del 12 gennaio 1978 concernenti istituzione del mercato ristretto presso le borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova;

Vista la delibera n. 539 del 4 maggio 1979 concernente isituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze;

Vista la delibera n. 728 del 6 giugno 1980 concernente istituzione del mercato ristretto presso la borsa valori di Napoli;

Ritenuta l'opportunità di modificare la frequenza delle riunioni del mercato ristretto nonché il relativo orario;

Delibera:

A decorrere dalla data che verrà stabilita con successiva delibera, le riunioni del mercato ristretto presso le borse valori di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino si terranno contemporaneamente in tutti i giorni di borsa aperta con inizio alle ore 9,30.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 19 febbraio 1987

Il presidente: PIGA

87A1961

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 febbraio 1987, n. **27/87.**

Modalità d'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE per il periodo 1° marzo-30 giugno 1987.

A seguito della decisione della commissione CEE del 19 dicembre 1986, si comunica che questo Ministero consente l'importazione di banane fresche originarie da taluni Paesi terzi e poste in libera pratica nella CEE per i mesi ed i quantitativi in appresso indicati:

marzo	tonn.	2.810
aprile. .	»	2.810
maggio	»	3.230
giugno	»	2.650

Detti quantitativi mensili saranno ripartiti per il 50% in proporzione alla quantità richiesta tra tutti coloro che abbiano presentato domanda nei termini e modi in seguito indicati; il residuo del 50% verrà ripartito in proporzione ai quantitativi importati in libera pratica nel triennio 1984-86.

Qualora, a seguito della ripartizione della quota mensile fra i richiedenti, venga rilasciata un'autorizzazione per un quantitativo inferiore a kg 18.000, l'operatore può restituire la predetta autorizzazione entro tre giorni dal suo rilascio; in tal caso la relativa cauzione verrà immediatamente svincolata.

In funzione dell'entità dei quantitativi cui gli interessati dovessero eventualmente rinunciare restituendo la relativa autorizzazione, l'amministrazione si riserva di procedere ad una nuova ripartizione dei predetti quantitativi, ovvero di aggiungerli sulle quote da ripartire successivamente.

L'importazione del prodotto è subordinata alla presentazione di una domanda, corredata da una cauzione, pari a L. 500/kg del quantitativo richiesto, che non può essere superiore al 20% del quantitativo disponibile nel mese durante il quale viene presentata la domanda stessa.

Ciascun interessato può presentare una sola domanda per ogni mese.

La cauzione può essere costituita mediante deposito provvisorio in contanti presso la tesoreria provinciale competente ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta legale, a pena di irricevibilità e contenenti gli elementi di cui allo schema allegato *A*, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni - Divisione II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Le medesime domande possono essere revocate, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Al fine di ottenere quantitativi a valere sul 50% riservato per coloro che abbiano operato a titolo di libera pratica nel triennio 1984-86, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una distinta delle importazioni effettuate nel corso del citato triennio, distinta che dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità civile e penale (allegato *B*); questo Ministero si riserva di richiedere ad ogni interessato di presentare successivamente bolle doganali di importazioni in originale od in fotocopia autenticata allo scopo di verificare le effettive importazioni realizzate di cui alla predetta distinta.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II - ROMA

OGGETTO: *Importazioni di banane fresche originarie da alcuni Paesi terzi ed in libera pratica nella CEE*

La sottoscritta ditta...
con sede in........................ via/piazza ....
iscritta alla camera di commercio di...
con mumero............ partita IVA o codice fiscale............................
chiede di essere autorizzata ad effettuare la seguente operazione di importazione:

merce: banane fresche;
quantità: .... ;
voce doganale: 08.01 B;
statistica: 310;
valore: .... ;
Paese/i di origine: .... ;
Paese/i di provenienza: .... ;
dogana di entrata: .... ;
cauzione: allega documentazione relativa alla presentazione della cauzione pari a L. 500 kg.

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, di esercitare specifica attività nel settore delle banane e/o ortofrutticolo.

Data,..........................

Firma e qualifica del firmatario

....

ALLEGATO *B*

Bolla N.	Data	Voce doganale	Statistica	Quantità	Valore	Provenienza
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

87A1777

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ciclo 1985), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 18 marzo 1985 e n. 61 del 14 marzo 1986, si svolgeranno nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30 nei giorrni 30 e 31 marzo 1987 (decreto ministeriale 21 febbraio 1987).

87A2021

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sessione relativa all'anno 1986.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987, il dott. Giovanni Citarella, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità alla posizione funzionale apicale per organizzazione dei servizi sanitari di base, per procedere alla correzione degli elaborati, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazzotti.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1987, il dott. Bruno Campione, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ematologia che si terrà a Roma il giorno 1° aprile 1987, in sostituzione della dott.ssa Lucilla Amoroso.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1987, il prof. Tiziano Barbui, primario ospedali riuniti di Bergamo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ematologia, che si terrà a Roma il giorno 1° aprile 1987, in sostituzione del prof. Enrico Dini.

87A2022

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano.

Ai sensi dell'art. 1, della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 1° novembre 1986, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano n. 2 del 25 maggio 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a tredici posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 1 del 16 febbraio 1981.

87A1929

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viareggio

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1986, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viareggio;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 e successivamente modificato con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viareggio:

1)	Melandri Eligio	punti	149,612	su 174
2)	Recchia Ezio	»	136,489	»
3)	Guido Pasquale	»	135,301	»
4)	Galatro Vittorio	»	134,309	»
5)	Trombi Elio	»	131,452	»
6)	Domina Mariano	»	130,883	»
7)	Giraldo Mario	»	130,840	»
8)	Amico Salvatore	»	129,974	»
9)	Scarrocchia Geminiano	»	129,638	»
10)	Carlomagno Michele	»	129,215	»
11)	Tennirelli Luigi	»	128,666	»
12)	Lentini Vincenzo	»	128,398	»
13)	Tescaroli Nereo	»	128,142	»
14)	Caleffi Esterino	»	127,695	»
15)	Tanumonaco Carmine	»	126,393	»
16)	Sajeva Giuseppe	»	125,891	»
17)	Degioanni Andrea	»	124,321	»
18)	Zaffuto Paolo	»	123,645	»
19)	Torella Michele	»	123,614	»
20)	Campagnari Gustavo	»	123,213	»
21)	Paiano Giovanni	»	123,114	»
22)	Sensi Fernando	»	122,617	»
23)	Santoro Domenico	»	122,524	»
24)	Mascolo Guglielmo	»	122,462	»
25)	Rizzo Antonio	»	122,156	»
26)	Fabbro Raffaello	»	122,150	»
27)	Donato Antonino	»	122,106	»
28)	Franco Vincenzo	»	122,060	»
29)	Tabarrini Agostino	»	121,859	»
30)	Longo Libero Benito	»	121,800	»
31)	Sopranzetti Giuseppe	»	121,460	»
32)	Scopa Asterino	»	121,392	»
33)	Rizzo Gerlando	»	121,221	»
34)	Coniglione Sebastiano	»	120,978	»
35)	Lentini Graziano Carlantonio	»	120,935	»
36)	Manini Giacomo	punti	120,870	su 174
37)	Carmina Giorgio	»	120,718	»
38)	Rachele Gregorio	»	120,616	»
39)	Liotta Calogero	»	120,148	»
40)	Barbero Angelo	»	119,967	»
41)	Nitti Nicola	»	119,626	»
42)	Gambaccini Aldo	»	119,370	»
43)	Matassa Lidio	»	119,048	»
44)	Manzo Raffaele	»	118,682	»
45)	Porretta Salvatore	»	118,220	»
46)	Lucchetti Silvio	»	117,681	»
47)	Caldarella Nicolò	»	117,673	»
48)	Minelli Elio	»	117,072	»
49)	Ugolotti Enrico	»	116,601	»
50)	Tangredi Giuseppe	»	116,450	»
51)	Panebianco Antonio	»	116,249	»
52)	Calabrese Vittorio	»	115,929	»
53)	Voi Ivar	»	115,849	»
54)	Brocato Salvatore	»	115,772	»
55)	Monea Luigi	»	115,284	»
56)	Barbieri Leonida	»	114,932	»
57)	Bini Palmiro Filippo	»	114,886	»
58)	Galvano Michele	»	114,846	»
59)	Rotondi Albino	»	114,227	»
60)	Mancini Lucio	»	114,056	»
61)	Piagneri Leo	»	113,865	»
62)	Funghini Luigi	»	112,509	»
63)	Fiorina Sergio	»	111,516	»
64)	Slongo Roberto	»	110,849	»
65)	Messina Cesare	»	110,846	»
66)	Commisso Eugenio	»	109,490	»
67)	Sartor Gustavo	»	109,166	»
68)	Pagano Mariano Raffaele	»	108,172	»
69)	Lenzetti Riccardo	»	108,083	»
70)	Palma Antonino	»	107,917	»
71)	Lerro Domenico	»	106,727	»
72)	Faraldo Alberto	»	106,452	»
73)	Porcelli Domenico	»	105,649	»
74)	Ventrella Antonio P.	»	104,649	»
75)	Schiesaro Gianfranco	»	104,344	»
76)	Ardissone Carlo	»	103,866	»
77)	Granatiero Bonaventura	»	102,061	»
78)	Accardi Antonino	»	100,163	»
79)	Apa Leopoldo	»	100,054	»
80)	Belloli Mario	»	99,743	»
81)	Di Girolamo Giacomo	»	98,743	»
82)	Mogavero Giovanni	»	98,039	»
83)	Flora Giuseppe	»	96,691	»
84)	Marsala Francesco	»	96,297	»
85)	Gaeta Filippo	»	96,090	»
86)	Parascosso Guido	»	74,916	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1987

p. *Il Ministro*: CIAFFI

87A1866

AVVOCATURA DELLO STATO

Espletamento di un esame-colloquio per l'immissione in ruolo di personale straordinario

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante disposizioni sulla ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 6, commi terzo e quarto, della predetta legge in base ai quali gli impiegati straordinati di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271 e all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo in base ad esame-colloquio il cui svolgimento deve essere disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato;

Considerato che occorre, in attuazione delle suindicate disposizioni, procedere alla emanazione della suddetta normativa;

Vista la relazione del segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli impiegati straordinari assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271 e dell'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, attualmente in servizio, possono presentare domanda di ammissione all'esame-colloquio ai fini della immissione nel ruolo del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale.

Art. 2.

1. La domanda di ammissione all'esame-colloquio, indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno in cui il candidato compie il triennio di effettivo servizio. I candidati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano già maturato il triennio di effettivo servizio o maturino lo stesso nel corso dell'anno 1987, dovranno presentare la domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente che provvederà a trasmettere immediatamente le domande all'Avvocatura generale dello Stato.

2. Le domande possono anche essere spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale. In tal caso, dell'avvenuta consegna, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda di ammissione deve essere redatta su carta da bollo secondo lo schema allegato al presente decreto.

4. Nella domanda gli interessati devono indicare:

A) Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

B) Il comune di residenza e l'indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni.

C) La data di assunzione in servizio, le mansioni per le quali sono stati assunti.

D) L'ufficio presso il quale prestano servizio.

E) La richiesta di essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio.

F) La dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) sana e robusta costituzione fisica;

d) possesso del titolo di studio di licenza media inferiore per gli aspiranti alla immissione in ruolo nella quarta qualifica funzionale, di licenza elementare per gli aspiranti alla immissione in ruolo nella seconda qualifica funzionale .

G) Indicazione di eventuali precedenti condanne penali nonché di procedimenti penali eventualmente pendenti.

H) Indicazione della posizione in ordine all'assolvimento degli obblighi di leva (per gli interessati di sesso maschile).

5. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;

6. La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

1. Al compimento di tre anni di effettivo servizio da parte di ciascun impiegato straordinario nelle mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, il comitato permanente per il personale procede alla valutazione prevista dall'art. 6, terzo comma, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, previa acquisizione di una relazione del competente Avvocato distrettuale o del segretario generale per i dipendenti in servizio presso l'Avvocatura generale, circa le mansioni espletate nel triennio dall'interessato nonché in ordine alla qualità del servizio prestato, al rendimento, alla cultura generale, alla capacità professionale, alle qualità morali e di carattere e ad ogni altro utile elemento.

Art. 4.

1. All'espletamento dell'esame-colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano ottenuto valutazione favorevole ai sensi del precedente art. 3, si provvede con sessioni indette dall'Avvocato generale con provvedimento che sarà comunicato agli aventi titolo almeno venti giorni prima dell'inizio.

2. Per gli impiegati da immettere in ruolo nella quarta qualifica funzionale, l'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

nozioni generali sui diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'organizzazione e sui servizi dell'Avvocatura dello Stato nel quadro dell'ordinamento costituzionale e amministrativo.

3. Per gli impiegati da immettere in ruolo nella seconda qualifica funzionale, l'esame-colloquio verterà sulla seguente materia:

nozioni elementari sui diritti e doveri dell'impiegato con particolare riferimento all'organizzazione ed ai servizi dell'Avvocatura dello Stato.

4. L'esame-colloquio si intende superato ove il candidato abbia conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

Art. 5.

1. Espletati gli adempimenti relativi alla sessione di esame-colloquio, la commissione di cui al successivo art. 6 provvede alla compilazione delle graduatorie riferite a ciascuna qualifica funzionale.

2. Gli impiegati che avranno superato con esito favorevole l'esame-colloquio saranno immessi in ruolo nelle rispettive qualifiche funzionali dopo l'ultimo degli appartenenti alla stessa qualifica, salva l'applicazione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, del regolamento ivi richiamato, con decorrenza dal compimento di tre anni di effettivo esercizio delle mansioni corrispondenti a quelle della qualifica per la quale viene richiesta la immissione in ruolo e comunque da una data non anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge. In caso di compimento in pari data del triennio di servizio effettivo, l'immissione in ruolo avverrà nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente primo comma, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

3. Gli impiegati che avranno superato l'esame-colloquio, dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'esame-colloquio, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

1. Allo svolgimento dell'esame-colloquio provvede una commissione esaminatrice composta da un Avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la seconda classe di stipendio, che la presiede, da un Avvocato dello Stato che abbia conseguito la prima classe di stipendio o procuratore dello Stato che abbia conseguito almeno la seconda classe di stipendio e da un impiegato amministrativo appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale quali membri; le funzioni di segretario saranno svolte dall'impiegato amministrativo.

2. La commissione è nominata con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Dello svolgimento dell'esame-colloquio e dell'esito del medesimo, è redatto verbale.

3. Le prove d'esame avranno luogo in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale. Agli impiegati ammessi alla prova saranno comunicati, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora in cui dovranno sostenerla. I candidati dovranno essere muniti, all'atto dell'espletamento della prova, di un documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 7.

1. Le graduatorie di cui al precedente art. 5, comma primo, e quelle degli aspiranti da immettere in ruolo ai sensi del precedente art. 5, comma secondo, saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie sono nominati ed immessi in servizio rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale.

2. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusa il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Gli impiegati assunti dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico rilasciato dalla competente unità sanitaria locale o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1986, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni della qualifica funzionale cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli impiegati assunti;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero, certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione. I certificati di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

Agli impiegati immessi in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto rispettivamente per la quarta qualifica funzionale (stipendio annuo lordo di L. 4.400.000, livello quarto iniziale) e per la seconda qualifica funzionale (stipendio annuo lordo di L. 3.600.000, livello secondo iniziale), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 dicembre 1986

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 62

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi n. 12 - ROMA

Il sottoscritto/a..
nato/a a .... (provincia di...)
il .... residente in via.. n. ....
c.a.p. .... assunto/a in servizio il giorno .... con mansioni di (coadiutore dattilografo o commesso) presso l'Avvocatura (distrettuale di.. o generale), chiede di essere ammesso/a a sostenere l'esame-colloquio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) gode dei diritti politici;

3) è di sana e robusta costituzione fisica;

4) è in possesso del seguente titolo di studio.........................;

5) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (*)..;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (per gli aspiranti di sesso maschile).

Indica come recapito per ogni comunicazione il seguente indirizzo .... c.a.p. .... telefono ....

Data, ...

Firma...

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(*) Indicare se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; indicare, altresì, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

87A1821

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso a due posti di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 2):

Gruppo di discipline n. 70 . . . . posti 2

Sottosettori:

1) farmacologia;
2) patologia generale e oncologia;
3) microbiologia e parassitologia e virologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio personale dell'Università medesima.

87A1968

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A1974

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

87A1874

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto nella posizione funzionale di sociologo collaboratore;

un posto nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente;

un posto nella posizione funzionale di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 10 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sant'Omero (Teramo).

87A1975

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico della divisione di ostetricia e ginecologia per l'ospedale di Marostica;

due posti di assistente tecnico - perito industriale per il settore igiene pubblica e prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

quattro posti di operatore tecnico, di cui due elettricisti e due addetti agli impianti di condizionamento e riscaldamento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

87A1875

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tredici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

87A1876

REGIONE PUGLIA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/12

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/12, a:

Presidio ospedaliero «E. Daniele E. Romasi» di Gagliano del Capo:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 12 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «E. Daniele E. Romasi» di Gagliano del Capo (Lecce).

87A1936

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 54 del 6 marzo 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa: Concorsi pubblici per esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, a tre posti di assistente amministrativo, ad un posto di assistente economico-statistico e ad un posto di assistente contabile.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di esecutore amministrativo.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico, ad un posto di assistente amministrativo, ad un posto di archivista dattilografo e a due posti di assistente tecnico.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi
s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221